

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **312/1986** (ECLI:IT:COST:1986:312)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **12/12/1986**; Decisione del **19/12/1986**

Deposito del **31/12/1986**; Pubblicazione in G. U. **14/01/1987**

Norme impugnate:

Massime: **12702**

Atti decisi:

N. 312

ORDINANZA 19-31 DICEMBRE 1986

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI; prof. Giuseppe FERRARI; dott. Francesco SAJA; prof. Giovanni CONSO; prof. Ettore GALLO; prof. Aldo CORASANITI; prof. Giuseppe BORZELLINO; dott. Francesco GRECO; prof. Renato DELL'ANDRO; prof. Gabriele PESCATORE; avv. Ugo SPAGNOLI; prof. Francesco P. CASAVOLA; prof. Antonio BALDASSARRE; prof. Vincenzo CAIANIELLO.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, ultimo comma, e 2 d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, modificato con legge 31 marzo 1979 n. 93 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione), promossi con due ordinanze emesse il 4 luglio e il 12 novembre 1979 dal Pretore di Carpi nei procedimenti civili vertenti tra Capozzi Michele c. Pagliuca Gerardo e Rovatti Franco c. Frignani Claudio e da Ferrari Walter c. gli eredi di Boccaletti Edoardo, iscritte al n. 711 reg. ord. 1979 e n. 174 del reg. ord. 1980 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1979 e n. 138 dell'anno 1980;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento tra Capozzi Michele e Pagliuca Gerardo, il Pretore di Carpi, con ordinanza del 4 luglio 1979 (n.711 del 1979) sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt.1, u. co. e 2 della l. 31 marzo 1979 n. 93, nella parte in cui dispongono che la dilazione dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili destinati ad uso abitativo non si applica a quelli fondati sull'urgente e improrogabile necessità del locatore;

che identica questione di legittimità costituzionale veniva sollevata dallo stesso Pretore di Carpi, con ordinanza del 12 novembre 1979 (n. 174 del 1980), nei procedimenti esecutivi riuniti iniziati su ricorsi proposti da Rovatti Franco contro Frignani Claudio e da Ferrari Walter contro gli eredi di Boccaletti Edoardo;

che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi, per l'identità dell'oggetto, debbono essere riuniti;

che dopo le due ordinanze di rimessione la materia è stata nuovamente disciplinata dall'art. 3 della l. 1 febbraio 1980 n. 25 e successivamente da altri provvedimenti legislativi tra cui, da ultimo, il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708;

che pertanto va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo, a cui spetta valutare se la questione sollevata sia tuttora rilevante, alla stregua della normativa sopravvenuta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di Carpi.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.